VOL.TO
VOLONTARIATO
TORINO
Centro Servizi per il Volontariato

REGIONE
PIEMONTE

Protocollo di collaborazione tra Regione Piemonte
e Centri Servizi per il Volontariato

SOSTEGNO E PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO
DELLE PERSONE DI ORIGINE STRANIERA

MINIGUIDA ALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

L'ASSOCIAZIONISMO NEL NOSTRO PAESE

L'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana definisce la "libertà di associazione".

Prescrive, cioè, che "I *cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.*".

Perseguire insieme uno scopo comune (purché lecito) è, quindi, permesso e tutelato costituzionalmente nel nostro Paese.

Questa possibilità, infatti, è ampiamente utilizzata da tutta una serie di "enti collettivi" che proprio ad essa si rifanno per raggiungere scopi d'interesse comune per i partecipanti. Essi hanno molteplici tipologie costitutive ma, nella grande maggioranza, si tratta di "associazioni" ossia di un gruppo di persone (i "soci") che si è accordato (con un "atto costitutivo") definendo uno scopo comune e le modalità per perseguirlo (con un regolamento di funzionamento o "statuto").

LE ORGANIZZAZIONI NON-PROFIT

Una quantità notevole di questi enti collettivi pone alla base della propria organizzazione il principio della assenza dello scopo di lucro. I soci non intendono, cioè, ottenere un "guadagno" dall' ente che hanno costituito; gli eventuali "utili" non verranno, perciò, distribuiti fra i soci stessi ma reimpiegati per l'attività dell'ente. Il divieto di distribuzione (diretta o indiretta) degli utili è perciò l'elemento-chiave che caratterizza questo tipo di organizzazioni che non generano profitto per i loro appartenenti e che, per questo, vengono definiti "Enti non-profit" (ENP).

Si tratta di oltre 350 mila enti che, nel nostro Paese, perseguono le finalità più disparate. Ne ricorderemo qualcuna: cultura, sport e ricreazione, assistenza sociale, protezione civile, sanità, istruzione ed educazione, sviluppo economico e coesione sociale, promozione dei diritti, filantropia, tutela dell'ambiente, cooperazione internazionale… e tante altre.

Come abbiamo già detto sono in grande maggioranza associazioni (circa l' 86%) ma sono presenti altre forme costitutive come, ad esempio, fondazioni, comitati, cooperative sociali.

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Un grande comparto della vita del nostro Paese, perciò, si basa su un principio diverso da quello che ispira l'azione dell'Ente Pubblico e delle Imprese: è il cosiddetto "terzo settore" cui, negli ultimi anni, si riconosce uno sviluppo costante ed una tendenza all'espansione progressiva.

L'esigenza di riordinare e di dare una base normativa comune ad un settore, come abbiamo visto, composto da enti diversi, con normative di riferimento spesso differenti e frammentate, con una rilevante tendenza alla specificità e (a volte) all'autoreferenzialità ha indotto il Parlamento Italiano ad approvare -nel 2016- una importante riforma che, attraverso una legge-delega (la legge 106 del 2016) ha incaricato il Governo di emanare una serie di decreti per attuare la riforma del terzo settore e dell'impresa sociale, oltre che per la disciplina del servizio civile universale e dell'istituto del 5 per 1000.

Il più importante di tali decreti, il decreto legislativo **(D.lgs.) 117 del 2017 denominato "codice del terzo settore"** attua la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli Enti del Terzo settore. Di questo codice indichiamo, di seguito, i contenuti più rilevanti dei singoli articoli.

Un altro importante decreto attuativo della "riforma del Terzo settore" è costituito dal **D.lgs. 112/207** che disciplina – come richiesto dalla legge-delega 106/2016- l'impresa sociale. Essa è un'organizzazione privata, costituita anche in forma societaria, che esercita in via stabile o principale (e perciò non occasionalmente) un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Anche di questo decreto indichiamo, in calce, i contenuti più rilevanti.

IL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017 – N. 117 – CODICE DEL TERZO SETTORE

È composto da 12 Titoli principali per un totale di 104 articoli di legge.

Di seguito diamo alcune informazioni sugli articoli che lo compongono.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

appartengono a questo Titolo gli articoli 1, 2 e 3.

Art. 1 – FINALITA' E OGGETTO

Art. 2 – PRINCIPI GENERALI

Art. 3 – NORME APPLICABILI

L'espressione "Terzo Settore" identifica quegli Enti che non sono riconducibili né alle organizzazioni di mercato, né alle varie Istituzioni dello Stato.

Il Terzo Settore si compone di soggetti organizzativi di natura privata che, senza scopo di lucro, si propongono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promuovendo e realizzando attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

TITOLO II – DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

appartengono a questo Titolo gli articoli dal 4 al 16 compreso.

Questa parte del Codice è importante perché individua sia la definizione del Terzo Settore, sia chi ne può far parte.

Art. 4 – ENTI DELTERZO SETTORE

Sono tutte le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso ed altri enti di carattere privato che svolgono le loro attività senza scopo di lucro svolgendo attività d'interesse generale.

Non possono essere Enti del Terzo Settore i partiti politici, i sindacati e le associazioni professionali a qualsiasi livello, e loro dirette emanazioni e tutte le amministrazioni pubbliche.

Art. 5 – ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

Questo articolo di legge elenca in modo puntuale le attività che gli Enti del Terzo Settore possono svolgere, indicandole con 26 lettere (dalla "A" alla "Z").

Lettera A – Interventi e servizi sociali

Regolati dalle seguenti normative:

- Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (è *il riferimento legislativo per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, con estensione anche alle loro famiglie, stipulando anche mirate convenzioni con l'Ente Pubblico*)
- Legge 8 novembre 2000 n. 328 - art. 1 commi 1 e 2 (*La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di "interventi e servizi sociali", promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno, di disagio individuale e di famiglia, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia)*
- Legge 22 giugno 2016 n. 112 (*conosciuta come la Legge "del dopo di noi ", che tratta delle 'Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare*)**.**

Lettera B – Interventi e prestazioni sanitarie

Lettera C – Prestazioni socio-sanitarie

Di cui all'*"Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie*" - DPCM 14/2/2001.

Spetta alle Regioni l'applicazione di gran parte delle indicazioni contenute in questo decreto.

Premesso che l'assistenza socio-sanitaria viene prestata alle persone che, presentando bisogni di salute, richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati disciplinati dalle Regioni, la legge definisce le prestazioni socio-sanitarie *"tutte quelle attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione".*

Lettera D – Educazione, istruzione e formazione professionale (ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni nonché **attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.**

Ad esempio La legge 53/2003 conosciuta come "Riforma Moratti" della scuola italiana introduce, all'art. 4, lettera e del comma 1 un argomento di nostro particolare interesse, ovvero, "*svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro…sulla base di convenzioni con le imprese...ivi inclusi quelli del Terzo Settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.*

Tutte queste attività però si possono prestare ad abusi della qualificazione "sociale" e al fine di evitare distorsioni, è necessario inquadrare correttamente il campo della propria attività affinché questa non venga strumentalmente piegata ad una plateale elusione della caratteristica "di interesse sociale".

Lettera E – Interventi e Servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, *con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi,* nonché alla **tutela degli animali e prevenzione del randagismo**, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

Lettera F – Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. modificazioni. Questo decreto legislativo, composto da 184 articoli e dall'allegato A è intitolato "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della legge n. 137 del 6 luglio 2002".
Le iniziative per un ETS sono, ovviamente, molteplici.

Lettera G – Formazione universitaria e post universitaria.
Generalmente, in collaborazione con le università si organizzano percorsi formativi specifici che possono comprendere sia il know-how sia le più disparate competenze in qualsiasi campo.
Si possono organizzare master post laurea, ma di solito tutte le iniziative vengono attivate in partnership con gli Atenei per la creazione di percorsi formativi mirati.

Lettera H – Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
Gli Enti di cui alla lettera H hanno come finalità principale lo svolgimento di attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e nei limiti in cui tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca. Sono generalmente in collaborazione con le Università.

Lettera I – Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di particolare interesse sociale…di diffusione della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale
Questo comma offre una vasta gamma di iniziative, compresa l'attività editoriale purché siano di interesse sociale. Proprio la definizione di "particolare interesse sociale", però, rappresenta una difficoltà che deve indurre a precauzione e attenzione alla sua valutazione.

Lettera J – Radiodiffusione sonora a carattere comunitario

È caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed è esercitata da fondazioni e associazioni che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche, religiose ed altre stabilite da leggi relative.

Lettera K – Organizzazione e gestione di attività turistiche d'interesse sociale, culturale e religioso

Lettera L – Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione

Sono sostanzialmente ETS che promuovono l'impiego del tempo libero attraverso una pluralità di iniziative culturali, turistiche, sportive e ricreative quali corsi, seminari, dibattiti, eventi e laboratori ed ancora promuove corsi di avviamento e assistenza allo studio, senza limiti di età. Queste iniziative hanno anche lo scopo di combattere il bullismo e la povertà educativa.

Lettera M – Servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore

Sono gli ETS i che svolgono attività di supporto sia ad altri ETS sia ad altre organizzazioni riconducibili al Terzo Settore.

L'esempio più semplice è costituito dagli ETS che gestiscono i "Centri di servizio per il Volontariato".

Lettera N – Cooperazione allo sviluppo

Nel riconoscere la centralità della persona umana la cooperazione internazionale promuove lo sviluppo sostenibile per sradicare la povertà, ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita; la tutela dei diritti umani, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità; la pace, favorendo i processi di pacificazione e il rafforzamento delle istituzioni democratiche.

Lettera O – Attività commerciali, produttive, di educazione ed informazione… nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale

Lettera P – Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro

Soggetti di questa lettera sono i lavoratori disoccupati e per favorire il reinserimento al lavoro l'ETS o l'IS interessata svolge, per esempio, l'attività:

- di riqualificazione professionale con corsi di formazione;

- di aggiornamento professionale con corsi dell'ambito lavorativo del disoccupato;
- di orientamento finalizzati a all'individuazione di un percorso professionale del disoccupato;
- di un servizio di supporto ai lavoratori coinvolti in una crisi aziendale;
- altre iniziative conseguenti.

Lettera Q – Alloggio sociale…nonché altre attività di carattere residenziale

È definito 'alloggio sociale' una unità immobiliare destinata ad essere data in locazione permanente al fine di ridurre il disagio abitativo di individui e/o nuclei familiari disagiati, che non sono in grado di affittare alloggio nel libero mercato.

Questa parte della lettera Q prevede anche l'utilizzazione a carattere temporaneo di unità immobiliari diretta a soddisfare bisogni sanitari, sociali, culturali, formativi o lavorativi.

Lettera R – Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti

Lettera S – Agricoltura sociale

Per agricoltura sociale si intende l'attività agricola esercitata ai fini dell'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale.

L'ambito di applicazione in agricoltura avviene anche attraverso prestazioni e attività sociali mediante l'utilizzazione di risorse materiali immateriali; con prestazioni di servizi che affiancano terapie mediche, psicologiche e riabilitative; con progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare in ogni suo aspetto. Tali attività sono rivolte all'inclusione sociale, lavorativa, di ricreazione, anche con l'ausilio di animali allevati, alla coltivazione delle piante, alle iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e/o di persone in difficoltà sociale fisica e psichica.

Lettera T – Organizzazione e gestione di attività sportive e dilettantistiche

Lettera U - Beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti, erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate

Lettera V - Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della non violenza e della difesa non armata

Lettera W - Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici…

Lettera X - Cura di procedure di adozione internazionale

Lettera Y - Protezione civile (Si fa riferimento alla Legge 225/1992)

Lettera Z - Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

Art. 6 – ATTIVITA' DIVERSE

Enti del Terzo Settore possono esercitare, oltre alle attività dell'art. 5 anche attività diverse a condizione che:

- L'atto costitutivo o lo statuto lo consentano;
- L'attività sia **secondaria e strumentale** rispetto all'attività di interesse generale;
- Ottemperino alle disposizioni di un apposito decreto inter-ministeriale. Alla data odierna, tale decreto è in attesa di pubblicazione in G.U.

Art. 7 – RACCOLTA FONDI

Gli Enti del Terzo Settore, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale possono mettere in atto qualsiasi tipo di iniziativa per la raccolta dei fondi, anche in forma organizzata e continuativa, purché non siano in contrasto con le leggi vigenti.

Anche in questo caso si attendono apposite linee-guida, con maggiori istruzioni per l'esercizio della raccolta di fondi.

Art. 8 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA SCOPO DI LUCRO

Il patrimonio degli Enti del Terso Settore è comprensivo di tutto ciò che in linguaggio contabile viene definito 'attività liquida', dove, per questo tipo di Enti, si aggiungono anche i ricavi, le rendite, i proventi e qualsiasi tipo di entrate comunque denominate.

Esse servono a finanziare le attività dell'Ente, ne è vietata la distribuzione, anche indiretta, a chicchessia, di eventuali utili, avanzi di gestione, fondi e riserve varie.

È considerata distribuzione indiretta degli utili, qualsiasi tipo di corresponsione a terzi, sia in denaro o per acquisto e/o cessioni di beni o prestazioni di servizio a condizioni (superiori per acquisto o inferiori per cessioni) a quelle di mercato.

Per distribuzione indiretta degli utili si considerano anche gli interessi passivi pagati che siano superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite potrà essere oggetto di aggiornamento da parte del Ministero del Lavoro.

Art. 9 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, in via ordinaria, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, previo parere positivo dell'ufficio del Registro Unico Nazionale del terzo settore.
In mancanza di tali disposizioni, il patrimonio residuo è devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 10 – PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Sono interessate gli Enti del Terzo Settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel Registro delle Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio della circoscrizione di competenza.
In questo caso, a mente dell'art. 2447 bis e seguenti del Codice Civile anche uno di questi Enti del Terzo Settore può costituire uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, purché il patrimonio stesso non sia complessivamente superiore al 10% del patrimonio netto della Ente.

Art. 11 – ISCRIZIONE

Gli Enti del Terzo Settore devono essere iscritti nel **Registro Unico Nazionale** (RUNTS) e gli estremi dell'iscrizione devono essere riportati in ogni documento emesso dall'Ente.
Gli Enti che svolgono attività come impresa commerciale devono essere iscritte nel Registro delle Imprese.
Le Imprese Sociali, se già iscritte nel Registro delle Imprese, non devono procedere all'ulteriore iscrizione nel RUNTS.

Art. 12 – DENOMINAZIONE SOCIALE

Qualunque sia la denominazione, tutti gli Enti, (ad eccezione di quelli religiosi civilmente riconosciuti), devono riportare la dizione "Ente del Terzo Settore" e l'acronimo "ETS".
Tuttavia, le organizzazioni di Volontariato e le associazioni di promozione sociale, però, possono adottare il solo acronimo – rispettivamente - di ODV ed APS senza riportare obbligatoriamente anche quello di ETS.

Art. 13 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Gli ETS devono redigere il bilancio con chiarezza ed esso deve rappresentare lo stato dell'Ente in modo veritiero.

Qualora le entrate, comunque denominate, siano inferiori a € 220.000/ anno, il bilancio si presenterà nella forma del solo rendiconto finanziario.

Per importi superiori il bilancio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale che riepiloga i proventi e gli oneri dell'Ente e dalla Relazione di Missione.

Per le "attività diverse" di cui all'art. 6 è necessaria l'annotazione in calce o al Rendiconto per cassa oppure nella Nota Integrativa al Bilancio.

È in via di elaborazione da parte del Ministero del Lavoro la definizione dei modelli per la redazione del bilancio di esercizio che prevede uno schema per entrate inferiori a € 220.000, ed altro schema per l'importo superiore.

Art. 14 – BILANCIO SOCIALE

Gli ETS con entrate comunque denominate superiori a 1 milione di € devono redigere, depositare presso il registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare sul proprio sito internet il "bilancio sociale" redatto secondo linee-guida ministeriali approvate.

Tale documento dovrà indicare, fra l'altro, la valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dall' Ente.

Gli ETS con entrate comunque denominate superiori a 220 mila € devono pubblicare annualmente sul proprio sito internet (o su quello di una eventuale rete associativa cui appartengono) gli eventuali emolumenti a qualsiasi titolo erogati ai componenti dell'organo amministrativo, di controllo, ai Dirigenti, agli Associati.

Art. 15 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

A cura dell'organo di amministrazione:

- il libro degli associati o aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro dei "Volontari".

A cura dell'organo a cui si riferiscono:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo.

Art. 16 – LAVORO NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

I lavoratori degli ETS hanno diritto al trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi, come previsto dall'art. 51 del DL 81 del 15 giugno 2015 (Disciplina organica dei contratti di lavoro).

In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti di ciascun ETS, calcolata su base annua, non può essere superiore al rapporto 1 a 8.

TITOLO III - DEL VOLONTARIATO E DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Questo titolo è costituito dagli articoli 17, 18, 19.

Art. 17 – DEL VOLONTARIATO E DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Definizione dell'attività di "volontariato": personale**, spontanea e gratuita, senza finalità di lucro, neanche indiretto, realizzata <u>anche</u> mediante un Ente del Terzo settore a favore della comunità e del bene comune**.

Viene esclusa ogni rapporto patrimoniale fra l'ETS ed i Volontari che vi operano (con l'esclusione degli Enti operanti nella cooperazione internazionale), ammettendo unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute (ed escludendo, perciò, i rimborsi "forfetari").

Viene introdotto il concetto di possibili rimborsi "autocertificati".

Art. 18 – ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

Gli ETS devono assicurare i loro Volontari per la Responsabilità civile, gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato.

Art. 19 – PROMOZIONE DELLA CULTURA DELVOLONTARIATO

Gli ETS possono avvalersi di volontari in modo continuativo e questi devono essere iscritti in apposito registro.

TITOLO IV – DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE

Questo titolo contiene gli articoli dal 20 al 31 compreso.

Art. 20 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 21 – ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

L'atto costitutivo deve indicare la denominazione dell'ente; l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; la sede legale il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale le riconoscimento della personalità giuridica; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista.

2Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 22 – ACQUISTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA

La personalità giuridica, che si acquista anche tramite l'iscrizione al RNTS, è la caratteristica degli Enti che rispondono delle loro obbligazioni tramite il proprio patrimonio, e non con quello personale di agisce per conto dell'Ente, il cui importo minimo non può essere inferiore a € 15.000 per le associazioni e a € 30.000 per le fondazioni.

Art. 23 – PROCEDURA DI AMMISSIONE E CARATTERE APERTO ALLE ASSOCIAZIONI

L'ammissione o il rigetto di un nuovo associato necessita della deliberazione dell'organo di amministrazione, salvo disposizioni alternative citate nell'atto costitutivo o nello statuto.

È ammesso il ricorso all'assemblea da parte del richiedente nel caso di rigetto della propria domanda d'ammissione.

Art. 24 – ASSEMBLEA

Viene affermato il diritto alla partecipazione ed al voto da parte di tutti coloro che sono iscritti all'associazione da almeno tre mesi (se l'atto costitutivo o statuto non dispongono un periodo diverso) e le regole per la rappresentanza (deleghe).

Viene altresì affermata la possibilità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto in via elettronica.

Art. 25 – COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA

Indica le competenze che sono proprie dell'assemblea e che non possono essere delegate ad altri organi (es. nomina e revoca degli organi, delibera di modificazione dell'atto costitutivo e statuto, delibera di scioglimento etc.).

Art. 26 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Definisce l'esistenza e la composizione dell'organo di amministrazione ossia del consiglio Direttivo. Principale disposizione: l'organo di amministrazione deve essere in maggioranza, o totalmente per le OdV, composto da persone fisiche associate (o indicate dagli Enti Giuridici associati).

Art. 27 - CONFLITTO D'INTERESSI

Richiama l'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 28 – RESPONSABILITA'

Amministratori, Dirigenti, componenti dell'organo di controllo (ove esistente) rispondono nei confronti dell'Ente, dei creditori, del fondatore (nelle fondazioni), degli associati e dei terzi.

Art. 29 – DENUNZIA AL TRIBUNALE E AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Almeno 1/10 degli associati, l'organo di controllo, il revisore legale dei conti o il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'art. 2409 del codice civile (denuncia al tribunale in caso di fondato sospetto di irregolarità nell'operato degli amministratori).

Art. 30 – ORGANO DI CONTROLLO

È quell'organismo di vigilanza abilitato a controllare le attività del' ETS, vigilando sull'osservanza delle leggi, dello statuto e sulle finalità citate nell'atto costitutivo.

Nelle fondazioni del Terzo settore è obbligatorio l'organo di controllo, anche monocratico.

Negli Enti di Terzo Settore la nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, scatta al superamento per due esercizi consecutivi di due di questi tre parametri:

- Totale attivo stato patrimoniale: oltre 110.000 €;
- Ricavi, proventi, entrate (comunque definite): oltre 220.000 €;
- Dipendenti (in media) occupati: 5.

Almeno uno dei componenti dell'organo di controllo deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Art. 31 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Le associazioni e le fondazioni del Terzo Settore devono nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione quando superano per due esercizi consecutivi almeno due di questi parametri:

- Totale dell'attivo dello stato patrimoniale € 1.100.000;
- Totali dei ricavi e altre rendite comunque denominate € 2.200.000;
- Dipendenti medi occupati nell'esercizio: n. 12 unità.

La nomina è obbligatoria quando vi siano costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare, di cui all'art. 10 (già commentato).

TITOLO V - DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE

Questo titolo contiene gli articoli dal 32 al 44 compreso.

LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Art. 32 – ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV)

Esse realizzano le proprie attività valendosi in modo prevalente dei volontari associati.

La Legge prescrive che per costituire un'organizzazione di volontariato, sono necessari un numero di SETTE persone oppure TRE organizzazioni di volontariato.

Qualora durante l'esercizio dell'associazione il numero degli associati scende oltre questa soglia minima scatta l'obbligo della reintegrazione entro un anno, pena la decadenza dell'associazione.

Nelle organizzazioni di volontariato non sono possibili rapporti di natura patrimoniale fra l'organizzazione e gli aderenti; esse possono però assumere lavoratori dipendenti, collaboratori etc. – esterni all' Ente – nei limiti necessari al loro regolare funzionamento o per qualificare/specializzare l'attività e, comunque, mai in numero superiore al 50% di quello dei volontari.

Art. 33 – RISORSE

Le risorse economiche per lo svolgimento del' attività possono essere di provenienze diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, raccolte-fondi, attività diverse, proventi dall'attività istituzionale.

Possibilità di stipulare convenzioni con le Amministrazioni pubbliche per l'affidamento di servizi di interesse generale, unicamente a rimborso dei costi sostenuti.

Art. 34 – ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE

Gli amministratori devono essere scelti fra gli associati. Non possono ricevere alcun compenso salvo eventuali rimborsi per spese sostenute e debitamente documentate.

LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 35 – ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

Anche esse realizzano le proprie attività valendosi in modo prevalente dei volontari associati.

La Legge richiede che per costituire un'associazione di promozione sociale, sono necessari un numero di SETTE persone oppure TRE associazioni di promozione sociale.

Qualora durante l'esercizio dell'associazione il numero degli associati scende oltre questa soglia minima scatta l'obbligo della reintegrazione entro un anno, pena la decadenza dell'associazione.

Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti, collaboratori etc. nei limiti necessari ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale anche ricorrendo a propri associati e, comunque, mai in numero superiore al 50% di quello dei volontari o del 5% degli associati.

Non possono essere associazione di promozione sociale, sia i circoli privati sia quelle associazioni che non accettano associati per qualsiasi tipo di discriminazione sociale e/o economica.

Art. 36 – RISORSE

Le risorse economiche per lo svolgimento del' attività possono essere di provenienze diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, raccolte-fondi, attività diverse, proventi dall'attività istituzionale.

Possibilità di stipulare convenzioni con le Amministrazioni pubbliche per l'affidamento di servizi di interesse generale.

GLI ENTI FILANTROPICI

Art. 37 – ENTI FILANTROPICI

Costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi a sostegno di categorie di persone svantaggiate.

Art. 38 – RISORSE

Traggono le risorse economiche necessarie al loro funzionamento da: contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta-fondi.

È fatto obbligo di indicare nell'atto costitutivo tutti quei principi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta dei fondi e alla loro destinazione, indicando anche le modalità per la loro erogazione.

Art. 39 – BILANCIO SOCIALE

Il bilancio sociale degli enti filantropici deve anche contenere l'elenco e gli importi delle donazioni fatte nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

LE IMPRESE SOCIALI

Art. 40 – RINVIO

Per definizione le Imprese Sociali sono quelle che esercitano in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale.

Questo art. 40 rimanda alla legge 106 del 6 giugno 2016 e, per le cooperative sociali e i loro consorzi, alla legge n. 381 del 8 novembre 1991 a cui si rimanda.

LE RETI ASSOCIATIVE

Art. 41 – RETI ASSOCIATIVE

Sono ETS costituite in associazione che uniscono un numero elevato di enti e hanno un importante ruolo per l'attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto di tutte le ETS associate.

Le Reti associative devono avere un numero di almeno 100 ETS associate o 20 fondazioni le cui attività siano presenti in almeno 5 Regioni o province autonome.

Nel caso, invece, di reti "nazionali", esse devono essere costituite da almeno 500 ETS (oppure 100 fondazioni) presenti in almeno 10 Regioni o province autonome, ovvero da almeno 100.000 persone fisiche associate, presenti in almeno 10 regioni.

LE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

Per definizione, sono istituzioni a base associativa volontaria in cui membri aderiscono al principio dell'aiuto reciproco, senza scopo di lucro o arricchimento personale.

Art. 42 – RINVIO

Rimanda alla legge n. 3818 del 15 aprile 1886, da cui sono tuttora disciplinate.

Art. 43 – TRASFORMAZIONE

Se entro il mese di luglio 2020 si trasformano in ETS o APS, mantengono il proprio patrimonio.

Art. 44 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DISCIPLINA

Le Società di Mutuo Soccorso non devono versare il contributo del 3% sugli utili netti annuali.

Se i contributi annui non superano la somma di € 50.000. = e non gestiscono fondi sanitari integrativi, non hanno l'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese.

TITOLO VI - DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE - (RUNTS)

Questo titolo contiene gli articoli dal 45 al 54 compreso.

Art. 45 – RUNTS

È il strumento fondamentale per conoscere gli Enti del terzo settore, in quanto dovrà riportare tutte quelle informazioni di base che consentiranno di sapere se una determinata organizzazione ha i requisiti per essere considerata ETS; ad esempio, consentire agli eventuali donatori di ottenere i risparmi fiscali previsti dalla Legge.

Quando il RUNTS sarà operativo sarà gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in modalità telematiche.

Art. 46 – STRUTTURA DEL REGISTRO

Articolato nelle seguenti sezioni:

- Organizzazioni di volontariato;
- Associazioni di promozione sociale;
- Enti filantropici;
- Imprese sociali (incluse le cooperative sociali);
- Reti associative;
- Società di mutuo soccorso;
- Altri Enti del Terzo Settore.

Art. 47 – ISCRIZIONE

Indica le modalità ed i tempi per l'iscrizione in tale registro. Il Decreto è in corso di emanazione.

Art. 48 – CONTENUTO E AGGIORNAMENTO

Prevede le informazioni minime relative a ciascun Ente che devono risultare e le date per la presentazione dei rendiconti/bilanci da parte di ciascun ETS iscritto.

Art. 49 – ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO DELL'ENTE

Sancisce la possibilità di accertamento da parte dell'Ufficio del RUNTS di una causa d'estinzione/scioglimento dell'Ente.

Art. 50 – CANCELLAZIONE E MIGRAZIONE IN ALTRA SEZIONE

Previsione di cancellazione dal registro a seguito di istanza da parte dell'Ente, di accertamento d'ufficio, di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, della carenza dei requisiti per la permanenza nel registro.

Sono altresì previste le possibili "migrazioni" fra sezioni del registro.

Art. 51 – REVISIONE PERIODICA DEL REGISTRO

Con cadenza triennale, ai fini della verifica del permanere dei requisiti previsti per l'iscrizione nel registro stesso.

Art. 52 – OPPONIBILITA' AI TERZI DEGLI ATTI DEPOSITATI

Gli atti per i quali è prevista la trasmissione al registro sono opponibili ai terzi solo dopo la pubblicazione nel registro stesso

Art. 53 – FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO

Disposizioni sul funzionamento ed i tempi di attivazione del registro (non rispettati).

Art. 54 – TRASMIGRAZIONE DEI REGISTRI ESISTENTI

Gli Enti territoriali provvedono, ai sensi di un apposito decreto in via di emanazione, a comunicare al RUNTS i dati in loro possesso relativi agli Enti iscritti (ODV, APS).

TITOLO VII - DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI

Questo titolo contiene gli articoli dal 55 al 57 compreso.

(*Nota: per Amministrazioni Pubbliche si intendono quelle previste dal DL 30 marzo 2001 n. 165, art. 1, comma 2).*

Art. 55 – COINVOLGIMENTO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)

In breve, le Amministrazioni Pubbliche, nell'eseguire la programmazione e l'organizzazione delle iniziative deliberate e che interessano le attività di cui all'art. 5 di codesto Decreto, possono coinvolgere gli ETS per la loro realizzazione, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione oppure di affidamento, nel rispetto della L. 241/1990.

Art. 56 – CONVENZIONI

Per quanto specificato nell'art. 55, le Amministrazioni Pubbliche possono stipulare delle Convenzioni nei modi e nei termini precisati dal presente art. 56 con ODV ed APS iscritte da almeno 6 mesi nel RUNTS.

Tali convenzioni devono riguardare attività e servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto il ricorso al mercato e devono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 57 - SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA E URGENZA

Questi servizi, con specifica convenzione secondo il precedente art. 56, possono essere affidati alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi al Runts, aderenti ad una rete associativa, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia.

TITOLO VIII - DELLA PROMOZIONE E DEL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE - (ETS)

Questo titolo contiene gli articoli dal 58 al 76 compreso.

Capo I - **DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE**

Art. 58 – ISTITUZIONE (presso il Ministero del Lavoro)

Art. 59 - COMPOSIZIONE (24 membri con diritto di voto più tre senza diritto)

Art. 60 - ATTRIBUZIONI (compiti, o poteri del Consiglio Nazionale)

Capo II - DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO – (CSV)

Acronimi utilizzati: Fondo Unico Nazionale – (FUN)
Organismo Nazionale di Controllo (ONC)
Fondazioni di Origine Bancaria (FOB)
Centro di servizio per il Volontariato (CSV).

Art. 61 – ACCREDITAMENTO DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO

Individua i criteri necessari all'accreditamento di associazioni – ETS che si propongano di gestire un Centro di servizio per il Volontariato (CSV).

Art. 62 – FINANZIAMENTO DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO

Per il finanziamento dei CSV è istituito il FUN alimentato con contributi annuali dai FOB e amministrato dall'ONC.

Art. 63 – FUNZIONI E COMPITI DEI CENTRI DI VERVIZIO PER IL VOLONTARIATO

Sono elencate 6 tipologie di servizi (promozione, formazione, consulenza-assistenza, informazione, documentazione, supporto tecnico-logistico), che possono attingere alle risorse del FUN nel rispetto di principi di qualità, economicità, territorialità, universalità, integrazione, trasparenza.

I servizi devono essere finalizzati a promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del terzo settore, con particolare riguardo alle ODV.

Art. 64 – ORGANISMO NAZIONALE DI CONTROLLO (ONC)

Ha funzioni di indirizzo e controllo dei CSV, amministra il FUN, riceve contributi dai FOB e vari altri adempimenti. È composto da 13 Componenti più 13 supplenti.

Art. 65 – ORGANISMO TERRITORIALE DI CONTROLLO

Ha funzione di controllo territoriale sui CSV con varie regole. È costituito da 7 componenti oppure da 13 a seconda delle Regioni (quello dell'ambito territoriale Piemonte-Valle d'Aosta, da 13 membri).

Art. 66 – SANZIONI E RICORSI

Esplicitazione delle forme e dei meccanismi con l'ONC può attivare forme di controllo e, eventualmente, di sanzione dei CSV.

Capo III - DI ALTRE SPECIFICHE MISURE

Art. 67 – ACCESSO AL CREDITO AGEVOLATO

È estesa agli Enti del Terzo Settore la disciplina precedentemente prevista per le sole cooperative ed i loro consorzi nell'ambito delle convenzioni stipulate come descritto nel precedente art. 56.

Art. 68 – PRIVILEGI

È il vantaggio che gli ETS hanno nei confronti del debitore per ottenere il rimborso del credito maturato a seguito di una delle attività elencate nel precedente articolo 5.

Art. 69 – ACCESSO AL FONDO SOCIALE EUROPEO

Lo Stato, le Regioni e le Province autonome favoriscono iniziative affinché gli ETS possano usufruire dei finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art. 70 – STRUTTURE E AUTORIZZAZIONI TEMPORENEE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Riguardano l'utilizzazione a titolo gratuito, di beni mobili e immobili, da parte degli ETS messi a disposizione dallo Stato, Regioni, Province autonome ed Enti locali per manifestazioni ed eventi temporanei dando anche la possibilità agli ETS di poter somministrare, in tali circostanze, alimenti e bevande, in deroga alle leggi vigenti.

Art. 71 – LOCALI UTILIZZATI

Le Sedi e i locali dove gli ETS svolgono attività istituzionale possono essere concesse in comodato d'uso compresi i beni mobili da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome e dagli Enti locali per una durata massima di 30 anni. Anche i beni culturali immobili possono essere dati in concessioni ad Enti del terzo settore.

Capo IV – DELLE RISORSE FINANZIARIE

Art. 72 – FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE NEL TERZO SETTORE

Riservato (bandi) ad ODV, APS, Fondazioni del Terzo Settore per sostenere progetti di attività d'interesse generale.

Art. 73 – ALTRE RISORSE FINANZIARIE SPECIFICAMENTE DESTINATE AL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Viene definita la costituzione di un apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma *«Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»*. In tale capitolo confluiscono le risorse attribuite al sostegno degli ETS previste da alte normative.

Art. 74 – SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Contributi a progetti sperimentali elaborati anche in partenariato ed in collaborazione con Enti Locali da parte di Organizzazioni di Volontariato per fare fronte a emergenze sociali .

Art. 75 – SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Contributi a progetti sperimentali elaborati anche in partenariato ed in collaborazione con EE. Locali da parte di Associazioni di Promozione Sociale per la formazione degli Associati o per fare fronte a emergenze sociali.

Art. 76 – CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI AUTOAMBULANZE, AUTOVEICOLI PER ATTIVITA' SANITARIE E BENI STRUMENTALI

Da parte di Organizzazioni di Volontariato.

Per le ODV aderenti a reti associative, l'erogazione dei contributi avviene attraverso le reti d'appartenenza.

TITOLO IX - TITOLI DI SOLIDARIETA' DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ED ALTRE FORME DI FINANZA SOCIALE

Questo titolo contiene gli articoli 77 e 78.

Art. 77 – TITOLI DI SOLIDARIETA'

È composto da 15 paragrafi.

I Titoli di solidarietà sono obbligazioni a tasso fisso, non convertibili, emessi dagli istituti di credito autorizzati, per finanziare le attività degli ETS aventi utilità sociale.

Per obbligazione si intende un titolo di debito che alla scadenza deve rimborsare il capitale prestato. Gli interessi maturati a tasso fisso sono pagati periodicamente (ogni 3 mesi, oppure ogni 6 oppure annualmente).

Non convertibile significa che alla scadenza l'obbligazione deve essere rimborsata e non sostituita con altri titoli finanziari.

Le obbligazioni, gli altri titoli di debito, i certificati di deposito sono regolati dai 15 paragrafi che compongono questo art. 77.

Agli istituti che emettono tali titoli di debito è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro nei modi e nei termini specificati al paragrafo 10.

Art. 78 – REGIME FISCALE DEL SOCIAL LENDING

Per Social Lending si definisce un prestito personale erogato da privati ad altri privati, tramite piattaforme internet autorizzate.

È uno strumento finanziario che offre agli investitori una forma di investimento a favore degli ETS, godendo di un regime fiscale agevolato, come specificato in questo art. 78.

TITOLO X – REGIME FISCALE DEGLIENTI DEL TERZO SETTORE

Questo titolo contiene gli articoli dal 79 all' 89 compreso, suddivisi in 4 capitoli.

Il capitolo 1 contiene le Disposizioni Generali e comprende gli articoli dal 79 all'83.

Il capitolo 2 contiene le Disposizioni sulle Organizzazioni di Volontariato e sulle Associazioni di promozione Sociale e comprende gli articoli 84-85-86.

Il capitolo 3 contiene le disposizioni delle Scritture contabili con l'articolo 87.

Il capitolo 4 contiene le Disposizioni transitorie e finali con gli articoli 88 e 89.

La normativa fiscale di riferimento è il Testo Unico delle imposte sui redditi, DPR n. 917 del 22 dicembre 1986.

Art. 79 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI

Vengono definiti regimi e disposizioni in tema di imposte sui redditi per gli ETS (diversi dalle Imprese sociali) dichiarando non commerciali i proventi da Attività di interesse generali svolte a titolo gratuito (o a rimborso dei costi) e, per gli ETS non commerciali le raccolte fondi occasionali, i contributi da parte di amministrazioni pubbliche e le sponsorizzazioni. Anche i servizi prestati agli associati a fronte della sola quota associativa non concorrono alla formazione del reddito.

Art. 80 - REGIME FORFETTARIO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE NON COMMERCIALI

Gli ETS non commerciali possono optare per la tassazione forfettaria. In questo caso, vi sono i seguenti parametri:

Ricavi	**Coefficiente**	
	per prestazione di servizi	**per altre attività**
Fino a 130.000	7%	5%
Da 130.001 a 300.000	10%	7%
Oltre 300.001	17%	14%

I paragrafi dal 2 al 7 indicano le altre regole dipendenti dalla scelta del regime forfettario.

Art. 81 – SOCIAL BONUS

Si riferisce a un credito d'imposta che è utilizzabile in varia misura e con le regole stabilite nei 7 paragrafi con cui è composto questo articolo.

Art. 82 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI

Gli ETS, escluse le imprese sociali, sono esenti dall'imposta di bollo.

Per quanto riguarda l'imposta di registro, essa è dovuta in misura fissa, tranne che dalle Organizzazioni di Volontariato, per le quali è confermata la preesistente esenzione.

Gli Enti Locali hanno facoltà di concedere esenzioni o riduzioni agli ETS in materia di tributi locali.

Art. 83 – DETRAZIONI E DEDUZIONI PER EROGAZIONI LIBERALI

Viene istituita una forma di detrazione d'imposta / deduzione dal reddito complessivo per le erogazioni a favore di ETS.

Art. 84 – REGIME FISCALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV) E DEGLI ENTI FILANTROPICI

Indica forme di de-commercializzazione di alcune tipologie di entrate delle organizzazioni di volontariato (vendite di beni regalati etc.).

Art. 85 – REGIME FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

Indica forme di de-commercializzazione di alcune tipologie di entrate delle associazioni di promozione sociale come, ad esempio, quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali verso il pagamento di corrispettivi da parte di soci, loro famigliari o appartenenti ad altre associazioni aderenti alla stessa rete, con alcune eccezioni. Per le APS (L. 287/91) iscritte in un apposito registro del Ministero dell'Interno, la de-commercializzazione si estende anche alla somministrazione di alimenti e bevande ed all'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici.

Art. 86 – REGIME FORFETTARIO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI SVOLTE DALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) E DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV)

Definisce un regime forfetario di particolare favore rispetto a quello di cui all'art 80 (destinato a tutti gli ETS) a beneficio delle ODV ed APS.

Art. 87 – DELLE SCRITTURE CONTABILI

Composto da 7 paragrafi.

Questo articolo 87 è rivolto agli ETS non commerciali che NON applicano il regime forfettario.
Devono registrare le scritture contabili cronologiche e sistematiche per essere utili a compilare il Bilancio.
Il libro giornale e quello degli inventari sono disposti dal Codice Civile.
Qualora le attività, in un anno, non abbiano conseguito proventi superiori a 220.000, = si potrà tenere il rendiconto di cassa e il bilancio si presenterà nella forma di rendiconto finanziario.
Obbligo di contabilità separata per gli ETS non commerciali in relazione all'attività commerciale esercitata.
Altre norme che riguardano l'emissione di ricevuta o scontrino fiscale, la raccolta pubblica di fondi sono espresse nei paragrafi 5 e 6.
Il paragrafo 7 dispone gli obblighi qualora l'ETS non commerciale muta la qualifica in ente commerciale.

Art. 88 – DE MINIMIS

Questa parola indica che le agevolazioni fiscali, per quanto riguarda i tributi locali, sono e devono essere concessi nei limiti dei regolamenti europei al di sopra dei quali, sono considerati aiuti di Stato e come tali vietati.

Art. 89 – COORDINAMENTO NORMATIVO

La definizione di 'coordinamento normativo' indica quel procedimento attraverso il quale si mette in ordine una serie di norme per renderle integrate ed armoniose fra loro.
Per fare ciò si può modificare, e/o sostituire, e/o eliminare e/o aggiungere ad una normativa esistente, una parola, o una frase e talvolta anche la punteggiatura.
Questo art. 89 si compone di ben 23 paragrafi opportunamente trattati per arrivare allo scopo del coordinamento normativo, come più sopra commentato.

Art. 90 – CONTROLLI E POTERI SULLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE

Afferma la titolarità del RUNTS ad effettuare i controlli ed esercitare i poteri sulle fondazioni di cui agli articoli 25, 26 e3 28 del codice civile

Art. 91 – SANZIONI A CARICO DEI RAPPRESENTANTI LEGALI E DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Le sanzioni sono irrogate dal RUNTS e versate a favore del Bilancio dello Stato.

Esse possono variare da un minimo di € 1.000, = a un massimo di € 20.000, = a seconda dei casi e si verificano:

- quando i Rappresentanti legali e/o gli organi amministrativi distribuiscono a qualsiasi soggetto, utili, avanzi di gestione, fondi e qualsiasi riserva dell'ETS;
- quando si trasferisce il patrimonio residuo della ETS senza il benestare degli uffici del Registro Unico Nazionale (RUN);
- quando si utilizza in modo illegale l'indicazione di ETS, APS e ODV.

Art 92 – ATTIVITA' DI MONITORAGGIO, VIGILANZA E CONTROLLO

Sono effettuate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che vigila sul sistema di registrazione e dei requisiti delle ETS, sorvegliando l'attività degli Uffici del RUNTS.

Queste mansioni sono anche di competenza delle Amministrazioni Pubbliche.

Il Ministero deve trasmettere alle Camere una relazione per quanto esercitato, entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 93 – CONTROLLO

Viene attribuito al RUNTS territoriale competente l'obbligo di accertare che tutta l'attività delle ETS sia fedele a quanto sancito, ovvero disposto dal presente Codice.

Devono svolgere appositi controlli anche le Amministrazioni Pubbliche e gli Enti Territoriali che erogano agli ETS risorse e/o servizi vari.

Sono altresì obbligate a effettuare controlli anche le Reti associative e i Centri di Servizio per il Volontariato come indicato nei paragrafi 5, 6 e 7 del presente articolo.

Art. 94 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI FISCALI

Per quanto già indicato nel Titolo X, è l'Amministrazione Finanziaria dello Stato che esercita il controllo fiscale.

Questo articolo 94 è composto da 4 paragrafi dove sono messe in evidenza obblighi e procedure da parte dei soggetti che svolgono i controlli.

Art. 95 – VIGILANZA

Questo articolo è composto da 5 paragrafi.

La vigilanza è compito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che si avvale delle relazioni delle attività di controllo da parte delle Regioni, delle Province autonome, dell'ONC di cui all'art.64 e da qualsiasi Ente autorizzato a fare controlli.

Art. 96 – DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

L'attuazione di tutte le regole e le procedure a cui saranno obbligati i vari soggetti addetti ai controlli, saranno regolati da apposito decreto del Ministero del Lavoro.

Art. 97 – COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI GOVERNO

È istituita una Cabina di Regia con il compito di coordinare le politiche di governo con le azioni di promozione e di indirizzo degli ETS.

La Cabina di Regia è stata istituita con il Decreto del Presidente del Consiglio in data 11 gennaio 2018.

TITOLO XII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Appartengono a questo titolo gli articoli dal 98 al 104 compreso e trattano delle modifiche e/o delle eliminazioni e/o delle integrazioni di norme di legge dovute all'approvazione del Codice degli ETS.

Art. 98 – MODIFICHE AL CODICE CIVILE

È stato inserito nel codice civile l'art. 42–bis che tratta della "Trasformazione, Fusione e Scissione" (degli ETS).

Art. 99 – MODIFICHE NORMATIVE

Vengono introdotte alcune modifiche normative per coordinare la nuova disciplina a norme esistenti e non abrogate.

Art. 100 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER LE PROVINCE AUTONOME

Tutte le disposizioni del presente Codice sono applicabili dalle Regione autonome e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ove compatibili con i relativi statuti.

Art. 101 – NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Questo articolo è formato da 12 paragrafi.

Di seguito citeremo i più rilevanti:

- Il paragrafo 2 che tratta dell'adeguamento dei propri Statuti entro la data del 3 agosto 2019 (poi prorogata al 30 giugno 2020 dal decreto Crescita 34/2019). Sono interessati a questa scadenza le ONLUS, le Organizzazioni di Volontariato ODV, e le Associazione di Promozione

Sociale APS ai fini del loro ingresso nel registro Unico del Terzo Settore, (ad oggi, novembre 2019) non ancora istituito, sebbene sia in definizione procedurale.

- il paragrafo 3 che definisce soddisfatto il requisito dell'iscrizione nel RUNTS – nelle more dell'istituzione delle stesse- da parte delle reti associative, e degli ETS attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti.

Art. 102 – ABROGAZIONI

Vengono indicate le disposizioni abrogate, alcune a far data dalla pubblicazione del D. Lvo 117/2017, alcune di carattere fiscale, dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione da parte della Commissione e, comunque, non prima dell'operatività del RUNTS Europea.

Art. 103 – DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Tratta dello stanziamento di fondi per l'attuazione del presente Codice.

Art. 104 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Codice è stato pubblicato in G. U. n. 179 del 2 agosto 2017.

REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELL' IMPRESA SOCIALE (D. LGS 112/2017)

L'impresa sociale è la tipologia di ETS destinata ad attrarre tutti quei soggetti che svolgono attività commerciale prevalente e la cui organizzazione (pur nel perseguimento di attività di interesse generale) è associabile – sotto il profilo organizzativo- a quello di un'impresa.

L'**Impresa Sociale è** un'organizzazione privata (costituita obbligatoriamente con atto pubblico), [sia un Ente: associazione, comitato, fondazione, che una Società: srl, cooperativa, S.p.A., etc…] che esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di Interesse Generale senza scopo di lucro (*) per finalità civiche, solidaristiche e di interesse sociale , adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati dalle sue attività.

(*) ammessa parziale distribuzione degli utili.

- C'è un ampliamento (rispetto 155/2006) dei campi di attività possibili (es. microcredito, agricoltura sociale, commercio equo-solidale).
- Si considera comunque A.I.G. (indipendentemente dall'oggetto) l'attività d'impresa in cui sono occupati:
  - lavoratori molto svantaggiati,
  - persone svantaggiate, disabili, senza fissa dimora etc.,
  in numero non inferiore al 30% dei lavoratori.
- Il concetto di divieto di distribuzione degli utili viene mitigato con la previsione di una possibile distribuzione degli stessi in misura non superiore al 50 % / anno.
- Gli utili reinvestiti o destinati ad aumento del capitale sociale sono defiscalizzati.
- Sono previste misure fiscali agevolate per gli investitori:
  - detrazione IRPEF del 30% per le P.F. che investono nel capitale sociale fino ad 1 milione;
  - deduzione IRES del 30% per le imprese che vi investono fino a 1,8 milioni.

A fronte di queste facilitazioni/agevolazioni sono previsti alcuni obblighi:

- Redazione e deposito (R. Imprese) del bilancio Sociale;
- Nomina di un organo di controllo (graduazione in analogia con altri ETS);
- Limiti (in alto ed in basso) alle retribuzioni dei lavoratori;
- Coinvolgimento nella gestione dei lavoratori.

Sono, inoltre, introdotte alcune possibilità per le Imprese Sociali:

- Possibile attività di volontariato nella I.S. (volontari in numero inferiore a quello dei lavoratori; iscrizione in apposito registro);
- Possibilità di accesso a forme di raccolta di capitale attraverso portali (crowfunding oppure le «start-up» innovative).

Le Cooperative Sociali sono Imprese Sociali di diritto.

Sitografia

Di seguito riportiamo alcuni riferimenti consultabili in rete da cui reperire informazioni, approfondimenti e documentazione in ordine alla Riforma del Terzo Settore e alla sua evoluzione.

Sul sito del Centro Servizi Volontariato Vo.To - **www.volontariato.torino.it** - trovate un puntuale aggiornamento della situazione: http://www.volontariatotorino.it/riforma-del-terzo-settore/.

Per chi non è ETS esiste un'apposita pubblicazione a cura del CSV della Lombardia
http://www.volontariatotorino.it/wp-content/uploads/2018/07/IB_2_Per_chi_non_e_ETS.pdf

Sul sito di CSVnet, rete nazionale dei CSV - **www.csvnet.it** - trovate articoli, interviste e pareri all'indirizzo https://www.csvnet.it/riforma-terzo-settore.

Capacit'Azione è progetto nazionale di formazione rivolto agli operatori del ETS sui temi della Riforma; sul sito del progetto - https://www.cantiereterzosettore.it/ - si trovano interviste ad esperti ed altro materiale.

Su sito di AICCON, Associazione Italiana per la Promozione della Cultura della Cooperazione e del Non Profit - **www.aiccon.it** – è stata creata la pagina sullo stato dell'arte della riforma del Terzo settore: https://www.aiccon.it/lo-dellarte-della-riforma-del-terzo-settore/.

Note

Questa pubblicazione è uno strumento didattico a supporto di una serie di incontri formativi che Vol.To ha organizzato nell'ambito di un Protocollo di collaborazione tra Regione Piemonte e Centri Servizi per il Volontariato con l'obiettivo di sostenere e promuovere l'associazionismo delle persone di origine straniera.

In particolare le associazioni sono state accompagnate a definire o a ridefinire il proprio assetto organizzativo alla luce della Riforma del Terzo Settore.

VOL.TO
VOLONTARIATO
TORINO

Centro Servizi per il Volontariato

Via Giolitti 21 – 10123 Torino
Numero Verde 800/590000
Tel.: 011/8138711 – Fax: 011/8138777
centroservizi@volontariato.torino.it
www.volontariatotorino.it